

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 2.500.000,—
per il risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna

(del 14 marzo 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'azione a favore del risanamento nelle regioni di montagna è basata sul «Decreto federale concernente le misure intese a migliorare le condizioni d'abitazioni nelle regioni di montagna» del 3 ottobre 1951 (e relativa proroga del 24 marzo 1960) e sul «Decreto legislativo concernente il risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna» del 10 marzo 1953.

Dal seguente riassunto statistico è possibile evidenziare lo sviluppo e l'importanza dell'intervento pubblico.

Anno	Casi accolti	Importo lavori (preventivo)	Sussidi cantonali accordati con ris.	Sussidi cantonali già pagati
1953	48	670.170,—	88.239,—	88.239,—
1954	100	1.522.450,—	175.455,—	175.455,—
1955	74	1.171.750,—	126.910,—	126.910,—
1956	95	1.542.200,—	178.521,—	178.521,—
1957	85	1.654.210,—	179.305,—	179.305,—
1958	125	2.279.140,—	262.250,—	262.250,—
1959	119	2.521.935,—	286.305,—	286.305,—
1960	105	2.396.480,—	284.310,—	248.135,—
1961	119	3.251.690,—	402.545,—	376.032,—
1962	129	4.544.590,—	520.375,—	406.540,—
1963	148	6.215.705,—	690.740,—	553.205,—
1964	92	3.848.720,—	500.695,—	413.497,—
1965	77	4.356.850,—	584.066,—	333.947,—
1966	18	2.151.400,—	292.165,—	91.390,—
1967	119	4.382.360,—	611.070,— *	—,—
1453		42.509.650,—	5.182.951,—	3.719.731,—

* *Sussidi accordati finora soltanto in sede federale.*

Sono in corso le relative risoluzioni governative per la concessione del sussidio cantonale che deve essere parificato con quello federale.

Il citato decreto legislativo istituiva inoltre un fondo speciale destinato alla assegnazione di prestiti senza interessi nei casi di grave disagio finanziario delle famiglie dei richiedenti.

Il fondo si presenta così :

Dotazione iniziale : Fr. 200.000,—		
No. dei casi	Importo complessivo	Rimborsati fino al 1. agosto 1967
81	Fr. 297.000,—	Fr. 85.935,—

Il credito iniziale di Fr. 3.000.000,— risulta completamente investito : necessita ai fini dell'alimentazione finanziaria dell'azione prorogata in sede federale fino al 31 dicembre 1970, un'ulteriore decisione favorevole di codesto Consiglio.

Il risanamento dell'abitazione è la prima ragione a favore della continuazione dell'intervento pubblico.

La trasformazione del contenuto delle case nelle regioni di montagna, in particolare la dotazione di servizi (wc, bagni, acqua corrente) è certamente avvenuta con l'applicazione delle disposizioni legali citate.

L'azione di risanamento ha contribuito inoltre, ed è funzione importante, al mantenimento della residenza nei Comuni di montagna dei gruppi familiari, specie di quelli nuovi. Circa un quinto delle domande è da riferirsi alla costruzione di nuove abitazioni destinate a giovani famiglie.

Si vogliono indicare, a titolo di esempio, le trasformazioni globali delle abitazioni nella Valle di Blenio, Valle Maggia, Valcolla, Valle Verzasca ecc. alle quali hanno fatto seguito anche quelle delle condizioni esterne dell'abitato per cui non soltanto le case risultano ora più sane, ma anche le frazioni ed i Comuni.

La funzione complementare, nella trasformazione del volto e del contenuto dei paesi di montagna, operata con l'applicazione del decreto legislativo è evidente.

Il credito a disposizione risulta estinto a far conto dal 1966.

L'azione non venne interrotta, per non arrestare l'attività edilizia locale, anche tenuto conto della recessione nelle costruzioni civili non sussidiate.

La percentuale del sussidiamento a carico del Cantone è cresciuta, con il passaggio nella categoria dei Cantoni di media forza finanziaria, dal 33 % al 50 %.

L'azione di pagamento dei sussidi ai beneficiari è stata continuata basandosi sulla risoluzione governativa n. 959 del 7 febbraio 1967. La maggior uscita derivante dalle liquidazioni ammonta a Fr. 559.999,— per il 1966 e di Fr. 361.464,— per il 1967.

Per la spesa di Fr. 361.464,— riguardante il 1967 sarà chiesta la ratifica in sede di approvazione dei conti consuntivi trasmessi in questi giorni agli organi di controllo.

Chiedendo l'ulteriore stanziamento di un credito di Fr. 2.500.000,— lo scrivente Consiglio ritiene di poter coprire fino alla scadenza dell'azione federale i bisogni della costruzione e di risanamento delle nostre Valli e più precisamente come alla illustrazione seguente :

1) Sussidi accordati con risoluzioni governative e non ancora versati, riguardanti gli anni 1960/1966	Fr. 852.150,—	
2) Sussidi accordati in sede federale nel 1967	Fr. 611.070,—	Fr. 1.463.220,—
3) <i>Previsioni</i> : Anno 1968	Fr. 400.000,—	
Anno 1969	Fr. 300.000,—	
Anno 1970	Fr. 286.780,—	Fr. 986.780,—
4) Prestiti senza interessi per gli anni 1968/1970	Fr. 50.000,—	Fr. 50.000,—
Totale 1-4	Fr. 2.500.000,—	Fr. 2.500.000,—

Piacerà a codesto Gran Consiglio approvare la concessione di credito adottando il relativo decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
B. Celio

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato i decreti federali 3 ottobre 1951 e 29 marzo 1960 concernenti le misure intese a migliorare le condizioni delle abitazioni nelle regioni di montagna, e il decreto legislativo del 10 marzo 1953;

visto il messaggio 14 marzo 1968 n. 1506 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso per l'ulteriore esecuzione del decreto legislativo del 10 marzo 1953 un credito di Fr. 2.500.000,—. Esso sarà iscritto nel bilancio del Dipartimento delle opere sociali per gli anni 1966/1970.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a contrarre mutui o ad emettere obbligazioni a copertura del credito concesso.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
